

COMUNE DI
BARENGO



PROVINCIA DI NOVARA

DELIBERAZIONE N. **48**

Trasmessa a

Il

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PALAZZO MUNICIPALE – CONFERMA PREMIO DI ACCELERAZIONE AI SENSI dell'art. 145 comma 9 del D.P.R. 207/2010 DEL D.lgs. 163/2006 e s.m.i.

L'anno **duemiladodici** addì **nove** del mese di **novembre** alle ore 11.30, convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle adunanze nelle persone dei Signori:

Maggeni Fabio
Boniperti Alberto
Boniperti Gaudenzio
Rabozzi Francesco
Zanari Eleonora

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
TOTALI

PRESENTI	ASSENTI
X	
X	
X	
X	
X	
5	--

Partecipa il Segretario Comunale FAVINO Dott. Giuseppe, il quale provvede alla redazione del seguente verbale.

Il Signor Maggeni Fabio nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

G.C. n° 48 del 09.11.2013

OGGETTO: LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PALAZZO MUNICIPALE – CONFERMA PREMIO DI ACCELERAZIONE AI SENSI dell'art. 145 comma 9 del D.P.R. 207/2010 DEL D.lgs. 163/2006 e s.m.i.

LA GIUNTA COMUNALE

Su relazione del Sindaco che riferisce sulla proposta deliberativa;

PREMESSO

- Che con precedente deliberazione n. 37 del 16/06/2012 veniva approvato il progetto definitivo dei lavori di restauro e risanamento conservativo del palazzo municipale per una spesa complessiva da quadro economico pari ad € 735.000,00;
- che con determinazione ufficio tecnico n. 66 del 19.09.2012 sono stati individuati gli elementi di contratto e i criteri di selezione per l'affidamento dei lavori di restauro e risanamento conservativo del palazzo comunale ai sensi del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i., individuando quale procedura per l'affidamento dei lavori la procedura aperta;
- che in data 15/11/2012, in conformità alle previsioni contenute nel bando di gara si è tenuta la seduta di gara pubblica;
- che con determinazione ufficio tecnico n. 88 del 19/12/2012 veniva approvata l'aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto alla ditta CAGOZZI GIAN PAOLO & C. Srl – Strada Commenda n. 9/A, Cervara (PR) in A.T.I. con la ditta SEQUINO S.R.L. con sede in Via Praga n. 5/b a Fontevivo (PR) frazione Bianconese, con un ribasso del 24,25 % sul prezzo posto a base d'asta di € 583,204,47, per un importo definitivo di aggiudicazione di € 441.777,39 oltre € 12.002,95 per oneri di sicurezza del cantiere non soggetti a ribasso d'asta, per un totale di € 453.780,34;
- che con verbale in data 19 dicembre 2012 venivano consegnati i lavori suindicati;

DATO ATTO

- che con precedente Deliberazione n. 40 del 05/10/2013 la Giunta Comunale deliberava di confermare, in attuazione della previsione originariamente indicata all'art. 87 del "capitolato speciale d'appalto" e dall'art. 4 ultimo comma dell'elaborato denominato "schema di contratto" costituenti il progetto definitivo-esecutivo approvato con precedente Delibera Giunta Comunale n. 37 del 16/06/2012 e posto a base di gara, l'applicazione dell'art. 145 comma 9 del D.P.R. 207/2010 c.d. "premio di accelerazione" in misura di euro 100,00 (cento/00) per ogni giorno di anticipo e comunque fino alla concorrenza massima del 5 % dell'importo contrattuale, mediante utilizzo delle somme a disposizione indicate nel quadro economico dell'intervento e, pertanto, senza alcun incremento di spesa rispetto al quadro economico del progetto definitivo-esecutivo originariamente approvato, stante le rilevanti ragioni di interesse pubblico quali la necessità di dare avvio ai lavori entro il 31/12/2012 e di ultimarli entro il 31/03/2014 al fine di rispettare il termine previsto dalla Determinazione Dirigenziale Direzione opere Pubbliche della Regione Piemonte n. 103/2012 con la quale è stato ammesso l'intervento a contributo regionale per la quota di € 200.000,00 e garantire il funzionamento di almeno un lotto funzionale dei nuovi uffici comunali prima del periodo autunno-inverno 2013/2014 al fine di evitare di dover spostare le attività istituzionali ed amministrative del Comune presso un'altra sede con la derivante necessità di dover individuare una nuova sede per lo spostamento degli uffici comunali in quanto necessariamente si dovrebbe ricorrere ad una locazione da terzi, non disponendo il Comune di Barengo di altri locali attrezzati ed idonei ad uso ufficio e, pertanto, con derivanti ulteriori costi e disagi per il funzionamento delle ordinarie attività istituzionali ed amministrative del

Comune;

- che a seguito del ricevimento di tale deliberazione l'appaltatore Impresa CAGOZZI GIAN PAOLO & C. Srl – Strada Commenda n. 9/A, Cervera (PR) in A.T.I. con la ditta SEQUINO S.R.L., con comunicazione in data 23/10/2013 chiedeva la fissazione di una riunione congiunta al fine di discutere in merito alla quantificazione del premio di produzione;
- Che in data 8/11/2013, previa convocazione scritta prot. 3898 del 29/10/2013 e successive note di riscontro, è stata convocata dal responsabile del procedimento presso la sede municipale – sala polivalente di Piazza Travaglini – una riunione con l'appaltatore, il direttore lavori impiantistici, il direttore lavori edili e la Giunta Comunale, avente ad oggetto i seguenti punti all'ordine del giorno:
 - o Definizione stato dei lavori impiantistici eseguiti e modalità di completamento;
 - o Esame della quantificazione premio di accelerazione come richiesto dall'appaltatore;
- Che in tale riunione l'appaltatore ha comunicato di non ritenere corretta la conferma del premio di accelerazione approvata dalla Giunta Comunale con la Deliberazione n. 40 del 05/10/2013 in quanto, essendo tale previsione regolamentata dalla normativa nazionale e come tale recepita nel capitolato speciale d'appalto e nello schema di contratto posti a base di gara, deve essere riconosciuta secondo tali disposti in quanto elemento essenziale ai fini della formulazione dell'offerta economica che non può essere arbitrariamente modificato dall'Amministrazione Comunale;

RICHIAMATO il disposto dell'art. 145 comma 9 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. di seguito riportato
“9. In casi particolari che rendano apprezzabile l'interesse a che l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente previsto, il contratto può prevedere che all'esecutore sia riconosciuto un premio per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti nel capitolato speciale o nel contratto per il calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme per imprevisti indicate nel quadro economico dell'intervento, sempre che l'esecuzione dell'appalto sia conforme alle obbligazioni assunte.”

ESEGUITE al riguardo le verifiche di legittimità in ordine a quanto sopra esposto ed accertato

- Che il progetto definitivo –esecutivo approvato con Deliberazione giunta Comunale n. 37 del 16/06/2012 e posto a base di gara nell'ambito della procedura aperta esperita per l'affidamento dei lavori, prevedeva all'art. 87 del “capitolato speciale d'appalto” e all'art. 4 ultimo comma dell'elaborato denominato “schema di contratto” l'applicazione dell'art. 145 comma 9 del D.P.R. 207/2010 c.d. “premio di accelerazione” in quanto veniva ravvisate rilevanti ragioni di pubblico interesse quali sostanzialmente
 - La necessità di dare avvio ai lavori entro il 31/12/2012 e di ultimarli entro il 31/03/2014, al fine di rispettare il termine previsto dalla Determinazione Dirigenziale Direzione opere Pubbliche della Regione Piemonte n. 103/2012 con la quale è stato ammesso l'intervento a contributo regionale per la quota di € 200.000,00;
 - la necessità di garantire il funzionamento quantomeno di una porzione funzionale dei nuovi uffici comunali prima del periodo autunno-inverno 2012/2013, in modo da non dover spostare le attività istituzionali ed amministrative del Comune di Barengo, esercitate nei due locali temporaneamente esclusi dai lavori di restauro, presso un'altra sede;
 - la necessità di evitare l'individuazione di una nuova sede per lo spostamento degli uffici comunali, in quanto necessariamente si dovrebbe ricorrere ad una locazione da terzi dato che il Comune di Barengo non dispone di altri locali attrezzati ed idonei ad uso ufficio e, pertanto, con derivanti ulteriori costi (locazione, trasloco, nuove utenze energia elettrica e metano, ecc...) e disagi per il funzionamento delle ordinarie attività amministrative del Comune;

- che in base alle verifiche eseguite, fatte salve eventuali situazioni di contenzioso amministrativo e richiamato in particolare quanto indicato in più pronunciamenti da parte dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di cui si richiama la Deliberazione n. 122 del 29/04/02 - di seguito riportata - la determinazione del premio di accelerazione non è un elemento discrezionale ma un elemento vincolante

Deliberazione n. 122 del 29/04/2002

AG 62/02

Oggetto: premio di accelerazione

Riferimento normativo: articolo 23 decreto Ministro dei lavori pubblici 19 aprile 2000 n. 145

Stazione Appaltante: ASL n. 2 Olbia - Comune di Sezze

Il Consiglio

Vista la relazione dell'Ufficio Affari Giuridici

Considerato in fatto

L'Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia ha fatto pervenire un quesito in ordine alla possibilità di inserire in un contratto stipulato ed in corso di esecuzione, una clausola relativa al premio di accelerazione, non prevista dal capitolato speciale e dal contratto.

Sempre in merito al premio di accelerazione, il Comune di Sezze chiede se è possibile, avendo l'amministrazione necessità di avere ultimata l'opera per il 31 agosto p.v., riconoscere il premio di accelerazione per un contratto la cui scadenza naturale è prevista per il 6 dicembre 2002.

Ritenuto in diritto

L'articolo 23 del Capitolato Generale di Appalto di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 19 aprile 2000 n. 145, disciplina il premio di accelerazione prevedendo che "in casi particolari che rendano apprezzabile l'interesse a che l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente previsto, il contratto può prevedere che all'appaltatore sia riconosciuto un premio per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti nel capitolato speciale o nel contratto per il calcolo della penale, sempre che l'esecuzione dell'appalto sia conforme alle obbligazioni assunte".

Affrontare una problematica sul premio di accelerazione significa dover approfondire la fattispecie attinente al tempo nell'esecuzione dell'appalto.

Il termine nel contratto di appalto, in cui la prestazione è di norma definita in funzione dell'opus da produrre, concerne il tempo dell'adempimento e quindi, riferito al tempo di esecuzione della prestazione, può essere iniziale o finale.

Per quanto attiene il termine iniziale, con la consegna lavori e la redazione del relativo verbale decorre il termine utile per il compimento dell'opera o dei lavori (art. 129, comma 6, DPR 554/99).

Di maggiore rilevanza appare il termine finale, qualificato per sua natura come termine essenziale, dal momento che l'ultimazione dell'opera rappresenta la soddisfazione dell'interesse pubblico al conseguimento dell'oggetto dell'appalto, che trova la propria ragion d'essere nella stessa causa del negozio giuridico.

Il termine di ultimazione, secondo i principi generali di cui all'articolo 1184 c.c., si presume a favore dell'appaltatore e pertanto l'amministrazione non può né prevedere un termine così breve, in relazione all'entità e complessità dell'opera da realizzare, da rendere materialmente e tecnicamente impossibile la prestazione, né pretendere un'accelerazione o al contrario un rallentamento, tali da implicare un andamento anomalo dell'appalto o la sopportazione di oneri eccedenti ogni previsione contrattuale.

In tale contesto si inserisce il premio di accelerazione con il quale l'appaltatore viene sollecitato nell'ultimazione dell'opera rispetto al termine fissato in contratto. L'acceleramento nell'esecuzione non deve essere incompatibile con il compimento dell'opera a regola d'arte, dal momento che le obbligazioni contrattuali devono comunque essere garantite: infatti la prestazione di conseguire una anticipazione nell'ultimazione dell'opera non costituisce un obbligo dell'appaltatore, bensì è una condizione che consente la corresponsione del premio da parte della stazione appaltante.

Per tale motivo i premi di accelerazione rappresentano dei compensi autonomi rispetto al corrispettivo dovuto all'appaltatore, in quanto diretti a retribuire lo stesso per i vantaggi che fa conseguire alla stazione appaltante: adempiono quindi, ad una funzione inversa a quella cui adempie la penale per il ritardo.

La normativa previgente alla legge quadro contemplava, articolo 12 della legge 141/1981, la possibilità di prevedere nel capitolato speciale di appalto apposita clausola relativa al premio di accelerazione. Oggi l'istituto è contemplato nel capitolato generale di appalto, di cui al citato decreto 145/2000.

Si ritiene che l'attuale previsione normativa che prevede l'inserimento nel contratto della clausola di che trattasi, rappresenta un elemento condizionante l'offerta e pertanto deve essere prevista fin dall'esperimento della gara. Infatti, l'impresa dotata di strumenti operativi od organizzativi tali da consentire uno sviluppo temporale accelerato nell'esecuzione dei lavori, potrà, grazie alla consapevolezza della presenza della clausola relativa al premio, formulare una offerta basata anche su detto incentivo.

Occorre inoltre tener presente la premessa in base alla quale è possibile prevedere il premio di accelerazione e cioè quei "casi particolari che rendano apprezzabile l'interesse a che l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente previsto", che comporta una valutazione a monte da parte della stazione appaltante, sulla base della tipologia dell'appalto.

in base a quanto sopra considerato,

Il Consiglio

- *accerta che il premio di accelerazione di cui all'articolo 23 del Capitolato Generale di Appalto, approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici 19 aprile 2000 n. 145, in virtù della necessità di una valutazione a monte da parte della stazione appaltante sulla base della tipologia dell'appalto, deve essere previsto in contratto fin dall'esperimento della gara, essendo un elemento condizionante l'offerta;*
- *manda all'Ufficio Affari Giuridici perché comunichi la presente deliberazione ai soggetti istanti.*

RITENUTO pertanto, alla luce degli accertamenti sopra riportanti ed al fine di evitare situazioni di contenzioso giuridico-amministrativo stante la chiarezza delle previsioni contenute nel capitolato speciale d'appalto posto a base di gara, di procedere *ope-legis* alla conferma del premio di accelerazione sulla base degli stessi criteri stabiliti nel capitolato speciale per il calcolo della penale ovvero in attuazione delle modalità indicate al comma 9 dell'art. 145 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i;

VERIFICATA la legittimità del presente atto da parte del Segretario Comunale ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. 267/2000;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile da parte dei rispettivi responsabili dei servizi sulla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000

CON voti unanimi favorevoli resi nei modi e nelle forme previste dallo Statuto:

D E L I B E R A

- 1) Di approvare, come approva, alla luce delle motivazioni indicate in narrativa ed in rettifica di quanto precedentemente approvato al punto 2) della Deliberazione G.C. n. 40 del 05/10/2013, la conferma del premio di accelerazione secondo la previsione originariamente indicata all'art. 87 del "capitolato speciale d'appalto" e dall'art. 4 ultimo comma dell'elaborato denominato "schema di contratto" costituenti il progetto definitivo-esecutivo approvato con precedente Delibera Giunta Comunale n. 37 del 16/06/2012 e posto a base di gara, determinato in applicazione di quanto disposto dall'art. 145 comma 9 del D.P.R. 207/2010 sulla base degli stessi criteri stabiliti nel capitolato speciale per il calcolo della penale, fermo restando che tale conferma non comporta aggravio di spesa rispetto all'importo originariamente approvato ed impegnato in quanto il corrispettivo che risulterà in sede di collaudo trova imputazione all'interno delle somme a disposizione indicate nel quadro economico dell'opera derivanti dal ribasso d'asta;
- 2) Di dare mandato al responsabile del servizio tecnico ed al responsabile del servizio finanziario affinché provvedano, ognuno per quanto di competenza, all'attuazione della presente deliberazione;

Di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

VERIFICA di LEGITTIMITA'

(Art. 97, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.)

Il Segretario Comunale esprime parere favorevole in merito alla legittimità della deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 09.11.2013 ai sensi del 2° comma dell'art. 97 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii..

Li, 09.11.2013

Il Segretario Comunale
f.to Favino Dott. Giuseppe

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(Art. 49, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Il Responsabile del Servizio Tecnico ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, richiamando i contenuti della propria relazione tecnica già approvata con la precedente Deliberazione G.C. n. 40 del 05/10/2013, per quanto di competenza esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica della deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 09.12.2013

Li, 09.11.2013

Il Responsabile del Servizio
f.to Chiera Geom. Marco

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(Art. 49, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Il Responsabile di Ragioneria, vista la relazione dell'Ufficio Tecnico approvata con deliberazione di G.C. n. 40/2013, esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile della deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 09.11.2013 ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in quanto la stessa non comporta ulteriori costi a carico dell'Ente oltre a quelli già previsti e contenuti nel quadro economico generale dell'opera approvato con gli atti precedenti e richiamati nella presente deliberazione.

Li,

Responsabile Ufficio Ragioneria
f.to Cavallini Rag. Cinzia

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(Art.125 comma 1, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione - oggi **28-11-2013** giorno di pubblicazione - ai Capigruppo consiliari - come previsto dall'art. 125 comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Segretario comunale
f.to Favino Dott. Giuseppe

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il Presidente
f.to Maggeni Fabio

Il Segretario Comunale
f.to Favino Dott. Giuseppe

(1)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 124)

N. **386** Reg. pubbl.

Certifico io sottoscritto Segretario comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale venne pubblicato il giorno **28.11.2013** all'Albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Li, 28.11.2013

Il Segretario comunale
f.to Favino Dott. Giuseppe

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art. 134, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Si certifica che la suesesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità:

è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denuncia di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva il _____, ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

☒ è stata dichiarata immediatamente eseguibile il **09.11.2013** ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del d. lgs. 267/2000

Il Segretario comunale
f.to Favino Dott. Giuseppe

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li, 28.11.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
Favino Dott. Giuseppe

(1) Per la copia scrivere firmato.